



COMUNE DI GENOVA

270 0 0 - AREA TECNICA (270)
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-263 del 02/09/2014

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 779/2014, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI CANEPA GIOVANNI, RIVA FRANCA (QUALE EREDE DI CANEPA LINA) E TOZZI PIERINA (QUALE EREDE DI CANEPA CORNELIO), PER IL RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE A FINI ESPROPRIATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TEGLIA E LA QUOTA 98.70 AL CONFINE CON IL SETTORE 9 DEL PEEP DI BEGATO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 36 in data 18 settembre 2014;

Su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni Giovanni Crivello;

Premesso:

-che i Signori Canepa Lina Cornelio e Giovanni erano proprietari dei terreni siti in Genova via Ortigara catastalmente iscritti al foglio 26 mappali 1,2,3,4 nonché del sedime di predetta via ;
che sui propri fondi i Signori Canepa avevano altresì costruito un edificio composto da vari piani e iscritto al n.c.e.u. alla partita 27150 foglio 26 mappale 593 sub da 1 a 25;

-che il Comune di Genova per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Teglia e la quota 98.70, al confine con il settore 9 del PEEP di Begato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 3659 del 18.12.1979 aveva approvato la procedura espropriativa di immobili di proprietà privata dichiarando la pubblica utilità dell'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 1 del 3.1.78 ;

-che tra gli immobili interessati dalla procedura di esproprio vi erano quelli di proprietà dei Signori Canepa già interessati per altri immobili da altra procedura necessaria per la realizzazione del piano di zona ex lege 167/1962 – Begato settore 9;

-che la procedura espropriativa veniva proseguita con l'autorizzazione all'occupazione temporanea in via d'urgenza , con provvedimento del Sindaco n. 894 del 17.7.1980 per gli immobili compresi nel Piano di Zona di Begato e con provvedimento n 13 del 28.2.1981 dell'Assessore ai Piani Regolatori per gli immobili occorrenti per i lavori di costruzione di un tratto di strada da via Teglia a quota 98,70, occupazione oggetto di successive proroghe, e che l'occupazione effettiva dei terreni risultava avvenuta, per i diversi mappali interessati, tra il 28.8.1980 ed il 4.9.1981, mentre i decreti

di esproprio furono emessi a far data dal 9.2.1992 fino al 13.12.1996, come accertato dalla successiva Sentenza di Corte di Appello di opposizione alla stima, sulla base della CTU, nel processo, esperita;

-che i lavori per la costruzione della strada di collegamento tra via Teglia e la quota 98.70 approvati con deliberazione Giunta Comunale n. 2417 del 5.8.80 ed eseguiti dall'impresa SCA Genova erano terminati il 28.07.1983 e regolarmente collaudati ai sensi della deliberazione Giunta Comunale n. 1379 del 9.4.85 mentre gli avvisi ad opponendum erano stati pubblicati, come ad uso, nel periodo 22.3.84- 5.4.84 senza che fossero stati presentati reclami;

-che con delibera n.9 del 28.4.93 la Giunta Provinciale di Genova determinava quindi le indennità di esproprio sia per l'occupazione provvisoria sia per quella definitiva e che le stesse erano state, a cura del Comune di Genova, debitamente notificate ai proprietari espropriandi;

-che tali indennità non erano state accettate dai Signori Canepa Lina, Cornelio e Giovanni i quali con tre successivi atti di citazione proponevano opposizione alla stima dell'indennità definitiva di occupazione e di esproprio davanti alla Corte di Appello di Genova lamentando tra l'altro, la perdita dei terreni, la privazione degli spazi antistanti il loro edificio, l'incameramento del sedime stradale di via Ortigara con conseguente perdita dei posteggi, nonché l'esposizione del fabbricato a vibrazioni ed a un incremento di inquinamento atmosferico ed acustico a seguito della realizzazione di via Maritano;

- che nel corso del procedimento a seguito di complessa istruttoria erano state espletate due perizie dal CTU Repetto, la seconda ad integrazione e precisazione delle deduzioni formulate dalle parti, ed una dal geom. Iachini, ambedue coerenti in ordine all'esito anche nella parte relativa al danno da deprezzamento quantificato nel 20% del valore dell'immobile e dal danno da perdita della proprietà a seguito della occupazione illegittima;

-che in giudizio intervenivano anche Don Mario e Rita Canepa chiedendo nella loro qualità di eredi di Canepa Francesco, comproprietario di alcuni immobili per cui è causa, di determinare per essi l'indennità dovuta;

-che La Corte di Appello di Genova, riuniti i tre procedimenti, con sentenza n. 662/2004, pur dichiarandosi incompetente a determinare le indennità di espropriazione, determinava per converso quelle di occupazione legittima e ordinava al Comune di versare presso il Ministero dell'Economia, Cassa Depositi e Prestiti, la differenza tra quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione legittima e quanto già versato al medesimo titolo con gli interessi legali a far data dal giorno delle singole occupazioni; dichiarava altresì gli intervenuti legittimati attivi nel giudizio essendo provato che essi erano eredi di Canepa Francesco e che costui era intestatario catastale dei beni espropriati all'epoca dell'inizio della procedura e dichiarava infine la giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale di Genova a decidere sulle domande di risarcimento del danno e\o indennizzo ex art. 46 l. n. 2359\1865;

-che pertanto i signori Giovanni e Lina Canepa, nonché Pierina Tozzi, erede del Signor Cornelio Canepa, il 2.3.2005 riassumevano tempestivamente la causa davanti al Tribunale di Genova;

-che il Comune di Genova, con ricorso notificato il 31.10.2005 ai Signori Lina, Giovanni, Cornelio, Mario, Rita Canepa e a Pierina Tozzi proponeva ricorso per Cassazione denunciando vizi di ultrapezzatura della pronuncia della Corte di Appello di Genova. Quest'ultima avrebbe qualificato erroneamente la domanda proposta dagli attori in sede di giudizio di opposizione alla stima delle indennità di occupazione ed esproprio come implicitamente comprensiva delle domande di risarcimento danni per occupazione acquisitiva e di indennizzo ex art.46 l. n. 2359/1865;

-che il Comune di Genova con determinazione dirigenziale n. 18 del 14.11.2005 provvedeva comunque, come disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Genova al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità integrative di occupazione;

-che nelle more della decisione della Suprema Corte di Cassazione decedeva la Signora Canepa Lina lasciando a succederle ab intestato quale unica erede la figlia Riva Franca come da atto notorio a rogito Notaio Ansaldo di Genova rep. 55154 del 10.10.2008;

-che la Provincia di Genova visti gli atti di proprietà e la manleva sottoscritta in merito ad eventuali diritti di terzi autorizzava lo svincolo e il pagamento delle indennità di esproprio a favore dei soli Signori Giovanni Canepa, Franca Riva erede di Canepa Lina e Pierina Tozzi erede di Canepa Cornelio;

-che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20169 del 3.10.2011, dichiarava inammissibile il ricorso del Comune, avendo la sentenza della Corte di Appello pronunciato solo sulla competenza e dovendo pertanto ogni diversa questione quale quella posta dal Comune in ordine alla non proposizione della domanda risarcitoria, essere trattata e decisa dal Giudice dichiarato competente dalla Corte di Appello;

-che i Signori Giovanni Canepa, Franca Riva erede di Canepa Lina e Pierina Tozzi erede di Canepa Cornelio il 23.3.2012 instavano per la prosecuzione del processo, sospeso in precedenza davanti al Tribunale di Genova in attesa del pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione;

-che a conclusione del giudizio di cui trattasi, è stata emessa dal Tribunale di Genova la sentenza n. 779 del 5.3.2014;

-che con tale sentenza il Giudice, ritenuta tempestivamente proposta e pertanto non prescritta la domanda risarcitoria e ritenuta sufficientemente istruita tale domanda a fronte delle CC.TT.UU. espletate dinanzi alla Corte di Appello, ha condannato il Comune al pagamento in favore dei Signori Canepa Giovanni, Pierina Tozzi quale erede del Signor Cornelio Canepa e Franca Riva quale erede della Signora Lina Canepa dell'importo di Euro 114.524,30 per la perdita della proprietà oltre a rivalutazione interessi al tasso legale dalla data di irreversibile trasformazione dei beni al saldo e di Euro 310.276,97 a titolo di risarcimento danni da deprezzamento della proprietà residua oltre rivalutazione ed interessi dalla data di ultimazione della strada denominata Via Maritano al saldo per un totale, in linea capitale, di Euro 424.801,27;

Considerato

-che la Civica Avvocatura, trasmettendo con nota del 13.3.2014 n 75930 copia della sopraindicata sentenza , ha invitato a dare esecuzione al pagamento con riserva di ripetizione e fatta salva ogni valutazione circa l'impugnazione della sentenza;

-che, di conseguenza, si è provveduto ad effettuare il conteggio degli importi considerando come termine finale il 31/10/2014;

-che da tali conteggi, risulta di dover corrispondere per sentenza ai Signori Canepa Giovanni, Pierina Tozzi quale erede del Signor Cornelio Canepa e Franca Riva quale erede della Signora Lina Canepa i sottoindicati importi:

1. Euro 114.524,30 per la perdita di proprietà oltre rivalutazione ed interessi dalla data di scadenza dell'occupazione legittima al 31.10.2014
e così complessivamente Euro 379.309,49
2. Euro 310.276,97 a titolo di risarcimento danni da deprezzamento oltre rivalutazione ed interessi con decorrenza da ultimazione dei lavori della strada in data 28.7.1983 al 31.10.2014
e così complessivamente Euro 1.788.306,33

PER UN TOTALE DI Euro 2.167.615,83

-che il pagamento dell'importo complessivo pari ad Euro 2.167.615,83 riferito sia alla perdita di proprietà che al deprezzamento dei beni, come indicato nella nota del 20.6.2014 dell'Avv. Gabriella Glendi, è così ripartito:

1/3 a favore di CANEPA GIOVANNI nato a Genova il 9.2.1928 c.f. CNPGNN28B09D969P

1/3 a favore di RIVA FRANCA (erede Canepa Lina) nata a Genova il 26.3.1956 C.F. RVIFNC56C46D969N

1/3 a favore di TOZZI PIERINA (erede Canepa Cornelio) nata a Genova il 28.2.1932 C.F. TZZPRN32B68D969B

Ritenuto necessario onde evitare azioni esecutive da parte degli attori, che il Comune provveda gli atti necessari al pagamento della somma portata in sentenza pari ad EURO 2.167.615,83 di cui Euro 1.031.475,22 per interessi, con riserva di ripetizione in caso di definitivo esito del giudizio;

Preso atto che, in considerazione di quanto sopra ricorrono le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267 in data 18.8.2000 per far luogo al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9.12.2008;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria dell'impegno di spesa, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1) di riconoscere, per le causali e con le precisazioni di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio a' sensi dell'art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 267/00 di Euro 2.167.615,83 al fine di poter procedere al pagamento della somma disposta dal Tribunale di Genova con sentenza 779/2014 a seguito della causa promossa dai Signori Canepa Giovanni (c.b. 53917), Riva Franca (c.b. 53918) quale erede di Canepa Lina e Tozzi Pierina (c.b. 53919) quale erede di Canepa Cornelio in merito al risarcimento danni a seguito dell'occupazione a fini espropriativi per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Teglia e la quota 98.70, al confine con il settore 9 del PEEP di Begato;

2) di approvare la corresponsione ai predetti signori, e/o eventuali eredi, con riserva di ripetizione in caso di diverso definitivo esito del giudizio, della somma di Euro 2.167.615,83 di cui Euro 1.031.475,22 per interessi calcolati a tutto il 31.10.2014;

3) di mandare a prelevare la somma sopra indicata di Euro 2.167.615,83 nel modo seguente:

Euro 1.136.140,61 al Cap. 2293 cdc 165.9.01 "Oneri straordinari e somme urgenze - Contabilità e Finanza" Bilancio 2014 PdC 1.10.99.99.999 "Altre spese correnti N.A.C." SIOPE 1802 "Altri oneri straordinari della Gestione Corrente" così suddivisi:

Euro 1.135.089,80 (impe 2014.7623) (avanzo applicato alla parte corrente);
Euro 1.050,81 (Impe 2014.8465)

Euro 1.031.475,22 al Cap. 2297 cdc 165.9.01 "Interessi passivi su dilazioni di pagamento - Contabilità e Finanza" Bilancio 2014 PdC 1.7.6.99.999 "Altri interessi passivi ad altri soggetti" SIOPE 1804 "Oneri da Sentenze sfavorevoli" così suddivisi:

Euro 1.027.582,92 (impe. 2014.7624) (avanzo applicato alla parte corrente);
Euro 3.892,30 (impe. 2014.8466);

4) di far constare che gli importi corrisposti ai suddetti beneficiari sono soggetti alla ritenuta del 20% a' sensi dell'art. 11 della Legge 413/91 in quanto aree destinate alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18.04.1962 n. 167 e successive modificazioni;

- 5) di mandare alla Civica Avvocatura e all'Ufficio Affari Giuridici dell'Area Tecnica per gli adempimenti di competenza;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27.12.2002, n. 289;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in vigore sulla tutela dei dati personali;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire una rapida attuazione della sentenza.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 0 0 N. 2014-DL-263 DEL 02/09/2014 AD OGGETTO:**

**RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
779/2014, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI CANEPA GIOVANNI, RIVA
FRANCA (QUALE EREDE DI CANEPA LINA) E TOZZI PIERINA
(QUALE EREDE DI CANEPA CORNELIO), PER IL RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE A FINI ESPROPRIATIVI PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
TEGLIA E LA QUOTA 98.70 AL CONFINE CON IL SETTORE 9 DEL
PEEP DI BEGATO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

09/09/2014

Il Dirigente Responsabile
Arch. Laura Petacchi





COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 270 0 0	AREA TECNICA (270)
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-263 DEL 02/09/2014	

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 779/2014, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO DELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI CANEPA GIOVANNI, RIVA FRANCA (QUALE EREDE DI CANEPA LINA) E TOZZI PIERINA (QUALE EREDE DI CANEPA CORNELIO), PER IL RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE A FINI ESPROPRIATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TEGLIA E LA QUOTA 98.70 AL CONFINE CON IL SETTORE 9 DEL PEEP DI BEGATO

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2014	1.135.089,80	2293	2014	7623
2014	1.027.582,92	2297	2014	7624
2014	1.050,81	2293	2014	8465
2014	3.892,30	2297	2014	8466

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 09/09/2014

Il Dirigente
Arch. Laura Petacchi



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 0 0 N. 2014-DL-263 DEL 02/09/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
779/2014, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI CANEPA GIOVANNI, RIVA
FRANCA (QUALE EREDE DI CANEPA LINA) E TOZZI PIERINA
(QUALE EREDE DI CANEPA CORNELIO), PER IL RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE A FINI ESPROPRIATIVI PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
TEGLIA E LA QUOTA 98.70 AL CONFINE CON IL SETTORE 9 DEL
PEEP DI BEGATO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

09/09/2014

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Giovanni Librici)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 0 0 N. 2014-DL-263 DEL 02/09/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
779/2014, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI CANEPA GIOVANNI, RIVA
FRANCA (QUALE EREDE DI CANEPA LINA) E TOZZI PIERINA
(QUALE EREDE DI CANEPA CORNELIO), PER IL RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE A FINI ESPROPRIATIVI PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
TEGLIA E LA QUOTA 98.70 AL CONFINE CON IL SETTORE 9 DEL
PEEP DI BEGATO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

09/09/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2014/DL/263 del 02/09/2014 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n. 779/2014, emanata dal Tribunale di Genova a seguito della causa promossa dai signori Canepa Giovanni, Riva Franca (quale erede di Canepa Lina) e Tozzi Pierina (quale erede di Canepa Cornelio), per il risarcimento danni a seguito di occupazione a fini espropriativi per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Teglia e la quota 98.70 al confine con il settore 9 del Peep di Begato".

Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/263 del 02/09/2014 ad oggetto: "Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio in merito all'esecuzione della sentenza n. 779/2014, emanata dal Tribunale di Genova a seguito della causa promossa dai signori Canepa Giovanni, Riva Franca (quale erede di Canepa Lina) e Tozzi Pierina (quale erede di Canepa Cornelio), per il risarcimento danni a seguito di occupazione a fini espropriativi per la realizzazione di una strada di collegamento tra via Teglia e la quota 98.70 al confine con il settore 9 del Peep di Begato", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, ritiene che il proprio parere, a fronte di sentenze esecutive come quella in ispecie, non possa che essere favorevole in quanto atto dovuto e vincolato da parte della pubblica amministrazione poichè il debito si impone all'Ente "ex se". In merito alla copertura finanziaria nulla ha da obiettare

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Nicola Fossati
Dott. Fabrizio Rimassa

(firmato digitalmente)

10 settembre 2014

Collegio dei Revisori dei Conti

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
270 0 0 N. 2014-DL-263 DEL 02/09/2014 AD OGGETTO:
RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI
BILANCIO IN MERITO ALL'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.
779/2014, EMANATA DAL TRIBUNALE DI GENOVA A SEGUITO
DELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGNORI CANEPA GIOVANNI, RIVA
FRANCA (QUALE EREDE DI CANEPA LINA) E TOZZI PIERINA
(QUALE EREDE DI CANEPA CORNELIO), PER IL RISARCIMENTO
DANNI A SEGUITO DI OCCUPAZIONE A FINI ESPROPRIATIVI PER
LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA
TEGLIA E LA QUOTA 98.70 AL CONFINE CON IL SETTORE 9 DEL
PEEP DI BEGATO**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

17/09/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]

